

## FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) PREMESSA .....	2
2) TIPOLOGIE DI FATTURA .....	2
3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE .....	3
3.1) FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO .....	3
3.2) ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA .....	3
4) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	4
4.1) I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE .....	4
4.1.1) Fatture relative al servizio di trasporto.....	4
4.1.2) Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento .....	4
4.1.3) Altre tipologie di fattura.....	6
4.1.4) Fatturazione dei corrispettivi in relazione alle rettifiche tardive.....	6
4.1.5) Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto.....	7
4.1.6) Fatturazione del corrispettivo di aggiustamento.....	8
4.2) MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE .....	9
4.3) PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	9
4.3.1) Termine di pagamento.....	9
4.3.2) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento.....	10
4.3.3) Rateizzazione .....	10
4.3.4) Rateizzazione del contributo di allacciamento per Punti di Consegna da produzioni di biometano .....	11
4.4) FATTURAZIONE DI AUTOCONSUMI, PERDITE E GAS NON CONTABILIZZATO .....	11
5) LE CONTESTAZIONI .....	11

## 1) PREMESSA

Il Trasportatore provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto e bilanciamento; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

## 2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Il sistema tariffario di trasporto associato al Codice di Rete distingue tra corrispettivi di capacità, corrispettivo di misura e corrispettivo variabile: a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di bilanciamento, descritti al Capitolo 9.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto e bilanciamento e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità RN (per i Punti di Entrata ed i Punti d'Uscita);
- b) corrispettivo di capacità RR (per i Punti di Riconsegna);
- c) corrispettivo di misura (per i Punti di Riconsegna);
- d) corrispettivo variabile;
- e) corrispettivo di scostamento;
- f) corrispettivo di disequilibrio;
- g) corrispettivi per la mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational.

Come sopra menzionato il Trasportatore provvede ad emettere altre tipologie di fattura, quali:

- h) le fatture associate a correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di credito o fatture integrative;
- i) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- j) le fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture relative ai conguagli, applicati a partire dal 1° giorno dell'Anno Termico, per gli incrementi di capacità conferiti ad Anno Termico avviato, i corrispettivi

richiesti come contributo di allacciamento, i corrispettivi di cui alla deliberazione 40/2014/R/gas, Allegato A, articolo 8, nei casi previsti della medesima deliberazione).

Inoltre ai fini della regolazione delle partite economiche derivanti dall'esecuzione del servizio di bilanciamento, l'Utente provvede ad emettere fattura a carico del Responsabile del Bilanciamento secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4.1.2).

### 3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

#### 3.1) Fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

In relazione al servizio di bilanciamento, ogni documento associato alla fatturazione in oggetto, emesso ai sensi del successivo paragrafo 4.1.2), contiene inoltre:

- i quantitativi giornalieri di cui al medesimo paragrafo 4.1.2), espressi in energia, e il relativo Prezzo di Sbilanciamento;

e nel caso di fattura emessa dall'Utente:

- i dati identificativi del Responsabile del Bilanciamento;
- il codice di riferimento fornito dal Responsabile del Bilanciamento.

#### 3.2) Altre tipologie di fattura

Nel caso delle fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, il documento emesso dal Trasportatore contiene, relativamente ai documenti indicati al paragrafo 2, lettere h) i) e j):

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;

- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'indicazione del tasso d'interesse applicato (per le fatture di cui al paragrafo 2, lettera i);
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

#### 4) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

##### 4.1) I termini di emissione delle fatture

###### 4.1.1) Fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati.

Il Trasportatore emette le fatture di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) sopra indicati, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di trasporto (mese di fatturazione), ad eccezione delle fatture relative ai dati comunicati dalle Imprese di Stoccaggio, come descritto al Capitolo 5, paragrafo 6.2.2, che Snam Rete Gas emette posteriormente al termine di cui al medesimo paragrafo, per la comunicazione di tali dati da parte delle Imprese di Stoccaggio;
- per le fatture di cui al paragrafo 2, lettera d), entro il giorno 10 del mese di fatturazione, ad eccezione delle fatture relative ai dati comunicati dalle Imprese di Trasporto interconnesse, come descritto al Capitolo 9, paragrafo 4.3.2, che Snam Rete Gas emette posteriormente al termine, di cui al medesimo paragrafo, per la comunicazione di tali dati da parte delle Imprese di Trasporto interconnesse;
- per le fatture di cui al paragrafo 2, lettere e), f) e g) dopo l'elaborazione del bilancio definitivo.

In tutti i casi in cui il giorno 5 o 10 cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

###### 4.1.2) Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento

Ai fini della regolazione delle partite economiche per il bilanciamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, a valle della disponibilità del bilancio definitivo, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento:

1. emette fattura nei confronti di ciascun Utente k-esimo, relativamente ai quantitativi giornalieri riferiti al termine  $DS_k$  di segno negativo valorizzati al relativo Prezzo di Sbilanciamento di acquisto,  $P_{sbil_{buy},G'}$  di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

2. rende disponibili all'Utente, tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei quantitativi giornalieri riferiti al termine  $DS_k$  di segno positivo valorizzati al

relativo Prezzo di Sbilanciamento di vendita,  $P_{sbil_{sell},G}$ , di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.

Limitatamente al periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui al comma 2.1 della delibera 312/16, a valle della disponibilità del bilancio definitivo, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento provvede altresì alla regolazione economica dei quantitativi selezionati presso la piattaforma del GME dedicata secondo le medesime modalità e i termini descritti nel presente paragrafo. La valorizzazione di tali quantitativi sarà effettuata applicando i relativi prezzi di remunerazione comunicati dal GME al Responsabile del Bilanciamento.

Nei casi in cui gli ammontari complessivamente dovuti agli Utenti ai sensi del presente paragrafo per il mese M risultino superiori agli ammontari dovuti al Trasportatore dagli Utenti per il medesimo mese M, il Trasportatore ricorre al fondo, istituito presso la Cassa, per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas di cui al TIB, comma 8.1, ai fini del reperimento delle risorse per la corresponsione degli ammontari di cui al presente paragrafo, secondo modalità definite dall'Autorità. In tal caso Snam Rete Gas procede alla regolazione delle parte economiche nei confronti degli Utenti entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tali ammontari da parte della Cassa.

L'Utente accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

Il termine di pagamento della fattura emessa dall'Utente è pari a 30 giorni dalla data di emissione della stessa. La fattura emessa dovrà essere inviata esclusivamente secondo le modalità e all'indirizzo che sarà reso disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

E' consentito all'Utente di procedere ciascun mese alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 1.

Snam Rete Gas procederà ciascun mese nei confronti di ciascun Utente, alla liquidazione del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 2.

I pagamenti relativi alle fatture di bilanciamento dovranno essere effettuati con bonifici separati dalle altre fatture per il servizio di trasporto e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) derivanti da eventuali quantitativi di gas immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento.

Qualora in un determinato Giorno-Gas il Prezzo di Sbilanciamento sia pari a zero, in fattura dovrà essere riportata la descrizione *“cessione senza corrispettivo, ai sensi dell'art.*

2, 2° c., n. 4, del D.P.R. 26.10.1972". Ai soli fini della determinazione della base imponibile su cui computare l'IVA, sarà applicato, in relazione ai quantitativi del medesimo Giorno-Gas, un prezzo convenzionale determinato in funzione dei prezzi registrati nella Piattaforma M-GAS.

Qualora decorso un termine di 4 mesi dalla messa a disposizione delle informazioni necessarie alla emissione della fattura l'Utente non abbia ancora proceduto all'emissione della fattura stessa, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad emettere una autofattura per gli importi a questo dovuti, secondo quanto previsto dal Dlgs. 491/97.

Le procedure operative per la fatturazione di cui al presente paragrafo vengono pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

#### 4.1.3) Altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al paragrafo 2, lettera j), sono previsti, nel corso dell'Anno Termico, momenti di verifica, successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative fatture integrative o note di credito è fissato per la fine del mese successivo il mese in cui viene determinato il conguaglio.

Le fatture di cui al paragrafo 2, lettere g), h) e i) saranno emesse da Snam Rete Gas non appena in possesso degli elementi che ne consentono la determinazione.

In tale ambito saranno emesse nei confronti dei Fornitori Transitori eventuali fatture/note credito di cui al successivo paragrafo 4.1.5.

#### 4.1.4) Fatturazione dei corrispettivi in relazione alle rettifiche tardive

Ai sensi della delibera 229/2012/R/gas le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano alle eventuali rettifiche relative al periodo sino al 31 dicembre 2012, secondo le modalità e i termini descritti al Capitolo 9.

La fatturazione dei corrispettivi determinati secondo quanto descritto al Capitolo 9, paragrafo 7.3 ("Rettifiche tardive"), è effettuata dal Trasportatore, nei termini previsti da ciascuna Sessione di rettifica, secondo la seguente procedura:

1. In ciascuna Sessione S, in seguito alla determinazione del valore dei termini  $Crett_i$  e  $Ccomp_K$  di competenza dell'Utente K-esimo, Snam Rete Gas definisce il saldo di competenza del medesimo Utente ( $Ctot_K$ ):

$$Ctot_K = \left( \sum Crett_i \right)_K + Ccomp_K$$

2. Entro il giorno 5 rispettivamente del mese di luglio per la I Sessione e del mese di gennaio per la II Sessione di rettifica (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), Snam Rete Gas provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi  $Ctot_K$  per i quali sussista la condizione:

$$Ctot_K > 0$$

3. Sulla base degli importi riscossi a seguito dell'emissione delle fatture di cui al precedente punto 2, Snam Rete Gas emette a favore degli Utenti le note a credito a copertura del  $C_{totk}$  per cui valga la condizione:

$$C_{totk} < 0$$

In caso di mancata corresponsione da parte dell'Utente dell'ammontare di cui al precedente punto 2, Snam Rete Gas si riserva di escutere le garanzie bancarie residuali successivamente all'eventuale recupero dei pagamenti relativi a tutte le obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio descritte al Capitolo 5 paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

L'emissione delle note credito di cui al punto 3 è effettuata dal Trasportatore entro i 10 giorni successivi al momento dell'avvenuta completa riscossione degli importi di cui al precedente punto 2.

Qualora gli importi riscossi a seguito delle fatture emesse al punto 2 siano inferiori all'ammontare complessivo degli importi di cui al punto 3, Snam Rete Gas procede a ripartire quanto riscosso pro quota sulla base degli importi dovuti di cui al medesimo punto 3. In tali casi, l'emissione delle relative note a credito nei confronti degli Utenti viene effettuata, ciascun anno, nei mesi di ottobre e di aprile rispettivamente successivi alla I e alla II Sessione di rettifica.

In relazione alle rimanenti quote di cui al precedente punto 3, Snam Rete Gas provvederà ad emettere le relative note credito, corrispondenti agli importi ulteriormente riscossi e/o recuperati tramite escussione delle garanzie secondo le modalità descritte in precedenza nel presente paragrafo, nell'ambito della prima Sessione utile, avvenuta la riscossione degli importi di cui al precedente punto 2. Per gli eventuali importi di cui al precedente punto 3 non recuperati, ne sarà data comunicazione all'Autorità ai fini di quanto previsto al comma 6.2 dell'Allegato A della Delibera ARG/gas 182/09.

*4.1.5) Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto*

Ai Fornitori Transitori, presso i Punti di Riconsegna/Uscita oggetto del Servizio di Default Trasporto e limitatamente al Servizio prestato e al periodo di durata di tale Servizio, Snam Rete Gas provvede a fatturare la capacità conferita ai sensi del capitolo 5, paragrafo 11.10 secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.1. Successivamente, nei termini di cui al precedente paragrafo 4.1.3, Snam Rete Gas provvede a emettere eventuali fatture/note credito relativamente alla differenza tra tale capacità conferita ai sensi Capitolo 5, paragrafo 11.10 e la capacità effettivamente utilizzata presso ciascun Punto.

Ai fini del calcolo di tale differenza, non saranno considerate:

- la eventuale capacità presso il Punto nella titolarità del Fornitore Transitorio non riguardante il Servizio di Default Trasporto, e
- la eventuale quota di capacità utilizzata sino alla concorrenza della capacità di cui al precedente alinea.



#### 4.1.6) Fatturazione del corrispettivo di aggiustamento

La fatturazione del corrispettivo di aggiustamento determinato secondo quanto descritto al Capitolo 9, paragrafo 5, è effettuata dal Trasportatore, nei termini previsti da ciascuna Sessione di aggiustamento, secondo la seguente procedura:

1. In ciascuna Sessione di aggiustamento, Snam Rete Gas per ogni Giorno gas G determina il valore del corrispettivo  $C_{agg}$  di competenza di ciascun  $UDI_{SA}$ , come definito al Capitolo 9, paragrafo 5.2. In relazione al periodo di competenza di ciascuna Sessione di aggiustamento, Snam Rete Gas, per ogni  $UDI_{SA}$ , calcola il valore del corrispettivo  $C_{aggtot}$ , somma dei corrispettivi  $C_{agg}$  su base giornaliera.

2. A seguito di quanto determinato al precedente punto 1, laddove la sommatoria dei valori  $C_{aggtot}$  di competenza degli  $UDI_{SA}$  sia diversa da zero

$$\sum C_{aggtot,UDI_{SA}} \neq 0$$

Snam Rete Gas provvede a determinare il valore di tale sommatoria.

3. Entro l'ultimo giorno rispettivamente del mese di ottobre per la Sessione di aggiustamento annuale e del mese di maggio per la Sessione di aggiustamento pluriennale (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), Snam Rete Gas provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi  $C_{aggtot}$  per i quali sussista la condizione:

$$C_{aggtot} > 0$$

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

4. Entro il mese di novembre per la Sessione di aggiustamento annuale ed entro il mese di giugno per la Sessione di aggiustamento pluriennale, sulla base degli importi riscossi a seguito dell'emissione delle fatture di cui al precedente punto 3, Snam Rete Gas emette a favore degli Utenti le note a credito a copertura del  $C_{aggtot}$  per cui valga la condizione:

$$C_{aggtot} < 0$$

in proporzione al corrispondente valore determinato al precedente punto 1.

5. Contestualmente, il Trasportatore provvede a comunicare all'Autorità:
  - gli eventuali ammontari di cui al precedente punto 3 non riscossi, debitamente documentati, ai fini del recupero e della successiva restituzione agli Utenti di cui al precedente punto 4;
  - l'eventuale valore di cui al precedente punto 2, ai fini del recupero e/o restituzione.

Il mancato pagamento delle fatture di cui al punto 3 dà luogo alle disposizioni di risoluzione anticipata del Contratto di trasporto previste al successivo Capitolo 19, paragrafo 3.1.3.



**4.2) Modalità di emissione delle fatture**

Le fatture sono rese disponibili dal Trasportatore - nei termini indicati al precedente paragrafo 4.1 - su apposita funzionalità Web. Gli Utenti - cui viene fornita la relativa chiave d'ingresso - saranno informati di volta in volta circa il momento a partire dal quale potranno visualizzare e stampare le fatture di propria competenza, nonché gli allegati esplicativi delle stesse.

L'accesso ai documenti in oggetto da parte dell'Utente - che il sistema provvede automaticamente a segnalare al Trasportatore - avrà valore di ricevuta di ritorno.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare per lettera eventuali fatture non gestite attraverso i sistemi informativi.

La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

**4.3) Pagamento delle fatture**

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata.

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte del Trasportatore.

La mancata corresponsione da parte dell'Utente dell'ammontare fatturato è causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto al Capitolo 19.

**4.3.1) Termine di pagamento**

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi della relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture di cui al precedente paragrafo 2, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui alle lettere a), b) e c) entro il giorno 5 del mese successivo al mese di fatturazione (mese di pagamento);
- per le fatture di cui alla lettera d), entro il giorno 10 del mese di pagamento;
- per le fatture di cui alla lettera e) entro i 30 giorni successivi alla data di emissione delle stesse;
- per le fatture di cui alla lettera f) e g), entro i 15 giorni successivi alla data di emissione delle stesse.

Tutti i termini di pagamento di cui sopra sono da considerarsi fissi ed indipendenti dalla effettiva data di emissione delle fatture, purché queste ultime siano state emesse

entro e non oltre i termini indicati al precedente paragrafo 4.1: in caso contrario il termine di pagamento viene fissato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda le altre tipologie di fattura, i rispettivi termini di pagamento sono fissati come segue:

- per la documentazione di cui alle lettere h) i) e j), entro 30 giorni dall'emissione delle stesse;
- in relazione ai corrispettivi di cui al paragrafo 4.1.4, entro 30 giorni dall'emissione delle fatture, ovvero nei termini di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3.

#### 4.3.2) *Gli interessi per i casi di ritardato pagamento*

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 4.3.1, per ogni giorno di ritardo ovvero nel periodo di rateizzazione, interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come rilevato dal quotidiano "Ilsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 8 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi superiori a 100.000 euro.

Limitatamente alla fatture afferenti le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas di trasporto, di cui al RTTG, Titolo 6, la maggiorazione di cui sopra è applicata a decorrere dal 46° giorno di ritardo. Ai ritardati pagamenti effettuati sino a tale termine si applica una maggiorazione pari a 3,5 punti percentuali.

#### 4.3.3) *Rateizzazione*

Con riferimento alla fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 4.1.4, qualora il valore del corrispettivo  $C_{tot_k}$  da fatturare all'Utente nel mese in cui avviene la Sessione sia superiore al 20% del valore complessivo dei corrispettivi fatturati nei confronti dell'Utente nello stesso mese, Snam Rete Gas - su richiesta scritta dell'Utente interessato - provvederà a definire un piano di rateizzazione nei confronti del medesimo Utente.

La richiesta di rateizzazione deve pervenire, pena l'irricevibilità della stessa, entro il giorno 30 del mese di emissione della relativa fattura, tramite comunicazione scritta ai riferimenti riportati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il piano di rateizzazione consente all'Utente di suddividere l'ammontare complessivo  $C_{tot_k}$  in rate mensili che dovranno essere versate da parte dell'Utente a decorrere dal giorno 5 del mese successivo il mese in cui è presentata la richiesta di rateizzazione.

La rateizzazione è consentita sino a un massimo di 12 mensilità e comunque sino al penultimo mese nel quale hanno validità le garanzie finanziarie di cui al capitolo 5, paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, che a tal fine possono essere oggetto di proroga.

Non sarà consentita la rateizzazione qualora l'importo delle garanzie finanziarie risulti complessivamente inferiore all'importo oggetto di rateizzazione.

Per quanto sopra, è facoltà dell'Utente adeguare opportunamente le suddette garanzie.

In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati interessi pari al tasso di riferimento riconosciuto dall'Autorità.

**4.3.4) Rateizzazione del contributo di allacciamento per Punti di Consegna da produzioni di biometano**

Con riferimento alla rateizzazione prevista al Capitolo 6, paragrafo 1.1.3 e Allegato 6/A, in relazione al piano di rateizzazione eventualmente concordato con il Trasportatore dal soggetto richiedente l'allacciamento per un Punto di Consegna da produzione di biometano, il pagamento di ciascuna rata è effettuato annualmente, entro il termine di 30 giorni dall'emissione della relativa fattura di Snam Rete gas. Il mancato pagamento di una singola fattura entro tali termini dà diritto alla risoluzione del Contratto di allacciamento da parte del Trasportatore secondo quanto previsto al medesimo Capitolo 6.

In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati interessi pari al tasso di riferimento riconosciuto dall'Autorità.

**4.4) Fatturazione di autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato**

In relazione ai quantitativi corrisposti dall'Utente a copertura degli autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato connessi al servizio di trasporto oggetto del presente documento, ogni mese a valle della pubblicazione del bilancio definitivo relativo ad un mese M, l'Utente emetterà a debito del Trasportatore una fattura per la cessione del gas, calcolata sulla base di un prezzo convenzionale determinato in funzione dei prezzi registrati nella Piattaforma M-GAS e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo il mese M. Ogni mese, a valle della pubblicazione del bilancio di conguaglio (sino alla competenza del mese di dicembre 2012, ai sensi della deliberazione 229/2012/R/gas), l'Utente emetterà una fattura/nota credito per le differenze rispetto ai quantitativi precedentemente fatturati relativamente il mese in oggetto e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del quarto mese successivo il mese M. Il Trasportatore riaddebiterà all'Utente, mediante fattura/nota credito, il medesimo importo di cui alle predette fatture/note credito con pari scadenza.

Le modalità operative in relazione all'applicazione di quanto previsto al presente paragrafo sono rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

**5) LE CONTESTAZIONI**

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, Snam Rete Gas provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, la relativa nota credito, tenendo conto degli interessi come

definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

Salvo contestazioni tra le parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.